



Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
CF.80153160371

[Digitare qui]

Whistleblowing

D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

Riguardante “la Protezione delle persone che segnalano Violazioni del Diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la Protezione delle persone che segnalano Violazioni delle Disposizioni Normative Nazionali” in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937

Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

OBBLIGHI NEL SETTORE PUBBLICO

Predisporre i canali di segnalazione interni per i seguenti soggetti del settore pubblico

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *compresi gli enti pubblici non economici (Ordini professionali)*;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

[Digitare qui]



Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna

CF.80153160371

COSA SI PUÒ SEGNALARE



Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE



- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti

[Digitare qui]

- individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
 - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

SOGGETTI TUTELATI



I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nell'ambito del settore pubblico

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
- Dipendenti degli enti pubblici economici
- Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
- Dipendenti delle società *in house* anche se quotate
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
- Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
- Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi

[Digitare qui]

- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico
- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

COME TUTELARE IL SEGNALANTE



L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.



Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
CF.80153160371

[Digitare qui]

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I corollari della tutela della identità del segnalante:

- a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;
- c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;

o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

[Digitare qui]

POSSIBILI CANALI DI SEGNALAZIONE



LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E QUINDI DEL CANALE INTERNO NEL SETTORE PUBBLICO E' AFFIDATA AL RPCT .

I soggetti segnalanti possono adottare i canali interni stabiliti dall'Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici Emilia Romagna; laddove non ritenessero sufficiente la gestione interna sono invitati a procedere immediatamente attraverso altri canali previsti dal legislatore.

[Digitare qui]

Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici Emilia Romagna



1-Inserire in una prima busta dati identificativi del segnalante con fotocopia documento identità del segnalante. Indicare sull'esterno della busta identità. L'Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici Emilia Romagna non accetta segnalazioni anonime.

2-Inserire in una seconda busta la descrizione circostanziata della segnalazione. Indicare sull'esterno della busta segnalazione. compilare Mod.sw.01

3-Inserire entrambe le buste in una terza con indicato sull'esterno "riservata al RPCT" Ordine Interprovinciale Chimici Fisici Emilia Romagna Via Pellegrino Antonio Orlandi 11- 40139 Bologna.

4-La spedizione da eseguire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

5-La busta è oggetto di protocollazione riservata.

6-La segnalazione è immediatamente consegnata al RPCT ed entro sette giorni dalla data di ricezione è dato avviso di ricevimento alla persona segnalante.

7-Il RPCT mantenendo interlocuzione con il segnalante, valuta la sussistenza dei requisiti al fine di ammissibilità, seguendo i criteri elencati nelle Linee Guida ANAC. In caso contrario la segnalazione è archiviata.



Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
CF.80153160371


[Digitare qui]

8-Accertata l'ammissibilità, il RPCT avvia istruttoria interna condotta unitamente al Presidente e Vicepresidente nel rispetto della piena riservatezza ed applicazione della norma sulla privacy; in tale fase sono richiesti documenti, chiarimenti, informazioni.

9-Il RPCT fornisce riscontro entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione. L'esito del riscontro può comportare:

- Archiviazione;
- Provvedimenti;
- Avvio ulteriore inchiesta interna;
- Rinvio autorità competenti (giudiziarie) in caso di illeciti penali, civili, erariali da parte dello stesso segnalante;
- Rinvio segnalazione ad ANAC (mediante piattaforma) da parte dello stesso segnalante.

Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici Emilia Romagna



1-Il segnalante contatta telefonicamente la segreteria dell'Ordine chiedendo appuntamento con RPCT.

2-Il segnalante può decidere di contattare direttamente il RPCT mediante indirizzo di posta elettronica presente in area amministrazione trasparente.

3- Il RPCT ricevuta la comunicazione, fissa appuntamento entro 15 giorni dalla comunicazione.

[Digitare qui]

4-A seguito dell'incontro RPCT e segnalante, valutati i criteri di ammissibilità della segnalazione, possono concordare nel:

- archiviare;
- dare inizio a procedura scritta cartacea con conseguente istruttoria;
- il segnalante procede tramite applicazione ANAC ;
- il segnalante inoltra ad autorità giudiziaria competente.

ANAC



1-Valutare attentamente quando i segnalanti possono usare canale esterno ANAC:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2-Digitare <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>

per entrare direttamente nell'applicazione presente sul portale ANAC;

3-Compilare modulo segnalazione ;

4-Utilizzare codice identificativo univoco Key code per dialogare ed essere aggiornato in tempo reale da ANAC.

[Digitare qui]

COMUNICAZIONE PUBBLICA



I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

CONSIGLIAMO

LA CONSULTAZIONE DEL PORTALE ANAC.

Rev.01 / 20-09-2023